

Allegato C
N. 5122 di repertorio

Allegato "B" al N. di Repertorio

STATUTO della:
"FONDAZIONE OMERO RANELLETTI
del 2080 Distretto Rotary International - ETS"
ART. 1

La Fondazione si denomina:

"FONDAZIONE OMERO RANELLETTI del 2080 Distretto Rotary International -
Ha sede in Roma, attualmente in Piazza Cola di Rienzo, 69.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la
Fondazione assumerà la denominazione

"FONDAZIONE OMERO RANELLETTI
del 2080 Distretto Rotary International - ETS"

(in luogo dell'acronimo potrà essere utilizzata la locuzione "Ente del Terzo
Settore") e tale denominazione sarà utilizzata in ogni segno distintivo, negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro, facendo espresso riferimento ai principi
ispiratori del Rotary International, ha per scopo la promozione dell'ideale del
servire, sotto ogni profilo in particolare per quanto attiene alla valorizzazione
della cultura, della ricerca e della formazione etico professionale, nonché della
tutela ambientale, mediante corsi, seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazioni
e borse di studio da usufruire anche all'estero.


La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse
generale rientranti nelle fattispecie di cui dall'articolo 5, co. 1, lettere "d)", "e)",
"h)" e "i)", del Codice del Terzo settore, quali:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Albino Carlo Cusani



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, convegni e premi.

La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili.

Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

ART. 3

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da quanto ricevuto in donazione e descritto nell'atto costitutivo del quale questo Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato da somme conferite a titolo di liberalità, da beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, da organismi rotariani, e/o da persone fisiche.

In generale il patrimonio sarà composto da donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, il tutto anche facendo espresso riferimento ai principi ispiratori del Rotary International.

In ogni caso, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8, co. 1, del Codice del Terzo Settore.

ART. 4

La Fondazione realizza le proprie attività istituzionali con il patrimonio di cui dispone e con le rendite relative, nonché con qualunque altra entrata economico-finanziaria non destinata all'incremento del patrimonio.

ART 5

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che per conseguire gli scopi delibererà in ordine ad ogni attività istituzionale, senza eccezioni, nel rispetto delle migliori regole amministrative, con i criteri e le modalità ritenuti più utili ed efficaci rispetto alle esigenze concrete da soddisfare; potrà istituire ed attribuire incarichi, tra i quali quello di Direttore Scientifico in relazione ai programmi deliberati; provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici della Fondazione stessa.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri che durano in carica un anno. Il Presidente è di diritto il Past Governatore che ha retto - nell'anno rotariano immediatamente precedente - il Distretto del Rotary International nella cui competenza territoriale ricade la città di Roma.

Fanno altresì parte del Consiglio:

- il Governatore in carica pro-tempore;
- il Governatore eletto a svolgere le mansioni nell'anno rotariano immediatamente successivo;
- un Past Governatore (al quale è attribuita la Vice Presidenza) a rotazione annuale: stabilendosi che, a cominciare dal Decano, i Past Governatori si succederanno di anno in anno in ordine decrescente di data di nomina e ciò fino a quando ognuno di essi abbia fatto parte del Consiglio; il turno riprenderà nello stesso ordine, ad iniziare dal Decano, allorché dovrebbe essere chiamato all'incarico colui che ha appena cessato di essere l'immediato Past Governatore;
- altri tre rotariani, eletti di anno in anno all'Assemblea Distrettuale, in rappresentanza delle aree geografiche da cui è composto il Distretto.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:

- predisporre ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nel rispetto delle linee generali dello Statuto della Fondazione;
- deliberare sugli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente.

ART. 8

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Mario Carlo Curranza



Inoltre il Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, o per sua delega, il Vice Presidente:

- compie ogni atto di ordinaria amministrazione (tale si intende quello che non intacchi il patrimonio della Fondazione);
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno;
- firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- sovrintende all'azione del Segretario tesa all'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- adotta, in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo nel più breve tempo possibile all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 9

Il Segretario della Fondazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i rotariani del Distretto, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Allo stesso sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio, alle quali partecipa con voto consultivo,
- curare l'attuazione delle attività organizzative, amministrative, culturali e scientifiche della Fondazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, di concerto con il Presidente;
- operare con firma disgiunta dal Presidente sui conti bancari intestati alla Fondazione;
- riferire il suo operato al Presidente.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto. Può riunirsi inoltre ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri. La convocazione, con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della data di riunione, deve portare l'indicazione degli argomenti costituenti l'ordine del giorno della riunione.

La Convocazione può avvenire mediante qualsiasi strumento che consenta di avere la conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti in discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono validamente prese con il consenso della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. A votazione palese. Per l'approvazione delle modifiche dello Statuto occorre il consenso dei due terzi dei componenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, preparati dal Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11

L'organo di controllo è denominato "Collegio dei Revisori dei Conti". Si compone di tre membri che vengono eletti dall'Assemblea Congressuale del Distretto 20280 del Rotary International su proposta del Governatore pro tempore del Distretto medesimo nella cui competenza territoriale rientra la città di Roma.

I membri devono essere rotariani e almeno uno tra essi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Il componente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili assume anche la carica di Presidente dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica un anno e sono rieleggibili.


L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di Controllo presenta al Consiglio Direttivo ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Agli stessi componenti dell'Organo di Controllo è riconosciuto il diritto alla consultazione dei libri della Fondazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese della Fondazione.

Maria Carla C...



I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12

Tutte le cariche, nonché gli incarichi, che venissero attribuiti dal Consiglio Direttivo, sono gratuiti, salvo la possibilità di riconoscere un emolumento, deliberato dal Consiglio Direttivo, all'unanimità per specifiche deleghe e funzioni eventualmente attribuite a professionisti esterni e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti di cui all'art. 8 del Codice del terzo settore.

ART. 13

In caso di liquidazione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto ad altra fondazione o ente del Terzo settore avente finalità analoghe indicato dal Consiglio di Direttivo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 14

Per tutto quanto non indicato e disciplinato da questo Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, con esplicito richiamo alle disposizioni del Codice del terzo settore e, in via residuale, a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi vigenti applicabili.